

**Al Sindaco di Perugia**

Egr. Dott. Andrea Romizi

via pec: [comune.perugia@postacert.umbria.it](mailto:comune.perugia@postacert.umbria.it)

**All'Assessore del Comune di Perugia**

Egr. Dott. Dramane Diego Wague'

via pec: [d.wague@comune.perugia.it](mailto:d.wague@comune.perugia.it)

**Al dirigente dell'U.O. Edilizia Scolastica – Aree verdi e decoro urbano – Comune di Perugia**

Gent.ma Ing. Ivana Moretti

via pec: [i.moretti@comune.perugia.it](mailto:i.moretti@comune.perugia.it)

**Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Perugia 2**

Gent.ma Dr.ssa Simona Ferretti

via pec: [pgic862006@pec.istruzione.it](mailto:pgic862006@pec.istruzione.it)

**e, p.c. Associazione Genitori Enzo Valentini – A.Ge. Valentini**

via pec: [agevalentini@gmail.com](mailto:agevalentini@gmail.com)

**Oggetto: Scuola primaria Ciabatti – barriere architettoniche e gestione della sicurezza nelle situazioni di emergenza .**

L'Associazione Genitori della Scuola Elementare Montessori di Perugia:

Ricordato che:

1) il rispetto e la tutela dei disabili trae fondamento dai principi costituzionali che stabiliscono essere compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana (art. 3 Cost.), e che i pubblici uffici siano organizzati in modo da assicurare il buon andamento (art. 97 Cost.), al servizio delle esigenze degli utenti;

2) l'art. 34 della Costituzione Italiana stabilisce: "La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita";

3) la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata nel 2007, firmata da tutti gli Stati membri e dalla UE, e già ratificata dall'Italia, prescrive che "per persone con disabilità si intendono coloro che presentano menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di uguaglianza con gli altri";

4) l'art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2000/C 364/01) stabilisce che "l'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità";

5) la Comunicazione della Commissione europea "al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni" datata 15/11/2010 (COM 2010 – 636 definitivo) prevede "Una strategia europea sulla disabilità" per gli anni 2010 – 2020 e un "rinnovato impegno per un'Europa senza barriere";

6) la suddetta "strategia" ha individuato una primaria area di intervento in azioni a favore dell'accessibilità che definisce come "la possibilità per le persone disabili di avere accesso, su una base di eguaglianza con gli altri, all'ambiente fisico, ai trasporti, ai sistemi e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nonché ad altri servizi e strutture", dichiarando che "l'azione dell'UE sosterrà e completerà le misure nazionali volte ad attuare il principio di accessibilità, ad eliminare le barriere esistenti e ad aumentare la disponibilità e la scelta delle tecnologie di assistenza";

6) le norme che hanno definito il concetto di "barriera architettonica" e che hanno identificato le finalità e le modalità del loro superamento risalgono al 1989 (D.M. Ministero dei Lavori Pubblici 14/06/1989 n. 236; Regolamento di attuazione dell'art. 1 della legge 9/01/1989 n. 13; D.P.R. 24/1996 n. 503);

7) le sopracitate norme sono state emanate per completare ed aggiornare precedenti normative del settore <sup>1</sup>;

8) tali prescrizioni sul superamento delle barriere architettoniche vanno raccordate con le norme di sicurezza e antincendio, per la stretta connessione che sussiste tra i concetti di sicurezza e accessibilità e per la ripercussione che esse hanno nel campo della progettazione degli interventi <sup>2</sup>;

9) in particolare per l'edilizia scolastica legge 118/1971 pone l'obbligo di rendere accessibile l'edificio scolastico, in modo da poter così garantire la frequenza scolastica a tutti;

10) tale principio è confermato nel DPR 384/1978, che impone di rendere accessibili gli edifici delle istituzioni prescolastiche, scolastiche, compresi gli Atenei universitari e le altre istituzioni di interesse sociale nella scuola, adeguando le strutture interne ed esterne a degli standard precisi;

1) Circ. Min. LL.PP. 29 gennaio 1967, n. 425; Circ. Min. LL.PP. 19 giugno 1968, n.4809; Legge 30 marzo 1971, n. 118; D.P.R. n. 384 del 27 aprile 1978; Legge 28 febbraio 1986, n. 41; Legge 9 gennaio 1989, n. 13; Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236; Legge 5 febbraio 1992, n. 104; D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163.

2) Cfr. D.M. 236/89, artt. 4.6, art. 18 D.P.R. 503/96.

11) il DPR 503/1996 che stabilisce che agli edifici o spazi pubblici esistenti, devono essere apportati tutti gli accorgimenti finalizzati all'abbattimento barriere architettoniche al fine di garantire la completa fruibilità dello spazio anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale;

12) la Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 (legge quadro sull'handicap) sancisce che le persone con disabilità in nessun caso possono essere escluse dal godimento di servizi, prestazioni e opportunità ordinariamente goduti da ogni cittadino;

13) la medesima legge 104/92 prevede che il rilascio delle concessioni edilizie sia vincolato al rispetto della normativa in materia di barriere e siano dichiarate inagibili e inabitabili (e sanzionati i responsabili) le opere realizzate in edifici pubblici o aperti al pubblico in modo tale da compromettere l'accessibilità ai disabili;

14) si intendono per "barriere architettoniche"<sup>3</sup>, ai sensi del D.M. del Ministero dei lavori pubblici 14/6/1989 n.236, Regolamento di attuazione dell'art. 1 della legge 9/1/1989 n.13, contenente le "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata", all'art.2, e nel D.P.R. 24/1996 n.503, Regolamento "recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici", all'art.1. :

a. gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;

b. gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;

c. la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi;

15) a completamento di quanto sopra richiamato si ricordano le definizioni , contenute nei punti G, H, I, del suddetto art. 2 del D.M. 236/89 relative ai concetti di "accessibilità", "visibilità" ed

---

3) Nei primi anni di questo secolo la situazione delle barriere architettoniche, sostanzialmente collegata ai cosiddetti disabili costretti su sedie a rotelle, come si è rilevato, è andata modificandosi e ci "si è resi conto che le barriere architettoniche producono per molti individui riduzione del benessere, disagio, affaticamento e condizioni di pericolo. Si è iniziato a rifiutare l'idea che l'uomo debba adattarsi ad una città piena di ostacoli, scomoda e defaticante ed è cresciuta la richiesta di ambienti privi di barriere architettoniche, facilmente accessibili, fruibili. Tutto questo in coerenza con quanto affermato dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) che definisce la **salute non come assenza di malattia, ma come stato di completo benessere psico-fisico e sociale**" (v. F. Vescovo Barriere architettoniche- in Enciclopedia Italiana Treccani, VII Appendice (2006). )

“adattabilità”:

- "accessibilità": possibilità, anche per le persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia;

- "visitabilità": possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta;

- "adattabilità": possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

16) il DPR 503/96, all'art. 1, comma 5) prevede l'accessibilità condizionata, ammessa in via provvisoria in attesa dell'adeguamento di strutture e spazi pubblici, la quale deve essere assicurata dall'Amministrazione pubblica che utilizza l'edificio, dotandolo di un "sistema di chiamata per attivare un servizio di assistenza tale da consentire alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale la fruizione dei servizi espletati";

17) il DM 236/89, all'art. 5, comma 7), prevede la visitabilità condizionata, che si verifica quando un immobile pubblico o aperto al pubblico non adatto per l'accessibilità di "chiunque" può essere tuttavia reso fruibile e visitabile grazie all'intervento di personale di aiuto da avvertire con un pulsante di chiamata;

18) il D.P.R. 503/95, all'art. 23, comma 4) prevede, in caso di edifici scolastici a più piani senza ascensore, che la classe frequentata da un alunno non deambulante deve essere situata in un'aula al pianterreno raggiungibile mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe;

19) il D.P.R. 503/95, all'art. 13, comma 3) stabilisce che per gli spazi esterni di pertinenza degli edifici pubblici, il necessario requisito di accessibilità si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso per l'accesso all'edificio fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale;

20) il dirigente scolastico, ai sensi del D Lgs 81/2008 e s.m.i, in quanto datore di lavoro, dopo aver individuato e valutato i rischi presenti nella propria scuola, compresa l'esistenza di barriere architettoniche, deve segnalarli all'Ente proprietario;

21) in conclusione si può definire "barriera architettonica" l'ostacolo fisico che "sia fonte di disagio per la mobilità" di "chiunque", in ciò che evidenziando la vastità degli elementi e delle cause che possono determinare "disagio"- che indica una situazione molto più lieve rispetto all'impossibilità o all'impedimento - per la mobilità di ogni potenziale fruitore dell'immobile, qualunque sia la ragione per entrarvi o rimanervi, e infine potendo anche consistere non solo in un ostacolo presente nella costruzione e/o struttura, ma anche in "attrezzature e componenti", cioè in elementi facenti parte dell'arredo funzionale del bene;

Tutto ciò premesso

l'A. Ge Montessori CHIEDE che nella Scuola Primaria Montessori, plesso Ciabatti e Valentini, siano posti in essere al più presto tutte le azioni e gli interventi che permettano l'abbattimento totale delle barriere architettoniche esistenti, nonché il rispetto della normativa relativa alla gestione della sicurezza nelle situazioni di emergenza.

Cordiali saluti.

Perugia, 13 aprile 2017

La Presidente dell'A.Ge Montessori  
Annamaria Vallarelli

